

R. G. 383/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Guido Santoro	- presidente rel. -
dott. Federico Bressan	- consigliere -
dott. Francesco Petrucco Toffolo	- consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 08/03/2024 promossa da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*

con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI ALFREDO e dell'avv. Busetto Francesca, con domicilio eletto in VIA TORRE BELFREDO 125 30125 VENEZIA – MESTRE presso il difensore avv. BIANCHINI ALFREDO;

- parte impugnante -

contro

CP_1 C.F. *C.F._1*)

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*)

entrambi con il patrocinio dell'avv. MAZZONE ORAZIO ed entrambi elettivamente domiciliati in Via Capuccina 40 30172 Mestre presso lo studio dell'avv. MAZZONE ORAZIO;

- parte impugnata -

Avente a oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – impugnazione del lodo 15 febbraio 2024 dell'arbitro unico avv. C. Brocca.

Causa riservata in decisione all'udienza del 19 marzo 2026 sulle seguenti conclusioni delle parti

Parte impugnante

IN VIA RESCINDENTE:

- ex art. 827 e 829 cod. proc. civ. accertarsi e dichiararsi la nullità del Lodo arbitrale reso dall'Arbitro Unico avv. Claudia Brocca in Venezia il 15 febbraio 2024 nel giudizio inter partes trasmesso e non notificato per le causali e titoli di cui in narrativa del presente

atto;

IN VIA RESCISSORIA:

Nel merito:

- accogliersi le conclusioni formulate da *Parte_1* in seno al giudizio arbitrale concluso con il lodo qui impugnato e, per l'effetto:

In via principale:

- rigettarsi ogni e qualsiasi domanda proposta da *CP_1* e *Controparte_2* (siccome inammissibile e infondata) accertandosi e dichiarandosi non dovute (per quanto occorra anche ex art. 1218 e 1460 cod. civ.) le somme dagli stessi pretese;

In via riconvenzionale:

a) accertarsi e dichiararsi l'inadempimento e/o non esatto adempimento degli obblighi facenti capo a *CP_1* e *Controparte_2* quali Amministratori di *Parte_1* in osservanza dei doveri loro imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal Memorandum del 13 gennaio 2020;

b) accertarsi e dichiararsi, consequenzialmente, i predetti *CP_1* e *Controparte_2* obbligati in solido (o, in subordine, ciascuno per quanto di ragione e competenza) a corrispondere a *Parte_1* a titolo di restituzione e/o risarcimento del danno, gli importi meglio specificati nella tabella riportata alla pag. 21 della memoria depositata in sede di arbitrato in data 7.04.2023, voci da a ad f, per un importo pari a 68.887,53 euro (o per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa o essere ritenuto di giustizia con richiesta di liquidazione anche in via equitativa);

c) riconoscersi sugli importi liquidati interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

d) adottarsi ogni consequenziale pronuncia di condanna;

e) adottarsi in danno dei predetti *CP_1* e *Controparte_2* ed a favore *Parte_1* [...] pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da mancato utile e per perdita di avviamento ed immagine (voce f della tabella a pag. 21), con espressa riserva di separata azione per la relativa quantificazione e di richiesta in sede penale del risarcimento del danno morale da reato.

In via istruttoria:

- accogliersi le conclusioni di cui alla nota depositata in seno al giudizio arbitrale il 18.10.2023;

In ogni caso:

vittoria di spese e competenze del presente giudizio e delle spese e competenze della pregressa fase di giudizio (di difesa e di Arbitrato).

Parte impugnata

In via preliminare:

dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza del gravame e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei presupposti di forma;

nel merito:

respingere il proposto gravame, poiché infondato, in fatto e in diritto, per i motivi e le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico, Avv. Claudia Brocca, in data 15.02.2024;

Con integrale vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi ex Decreto 55/2014, oltre accessori (spese generali 15% - IVA 22% - Cpa 4%) come per legge.

Motivi della decisione

In fatto.-

1. Con il lodo qui impugnato l'arbitro unico, nominato dal presidente del tribunale di Venezia, ha deciso la controversia promossa da **CP_1** e **Parte_2** [...] contro la società **Parte_1**
2. **CP_1** e **Parte_2** (d'ora in avanti anche "ex amministratori") hanno formulato domanda di condanna della **Parte_1** (d'ora in avanti anche solo "società") al pagamento del compenso loro spettante quali amministratori e la società ha contrapposto una domanda riconvenzionale, diretta alla condanna degli ex amministratori al risarcimento dei danni che assumeva di aver patito per "mala gestio".
3. L'arbitro unico: 1) ha accolto la domanda degli ex amministratori, condannando la società al pagamento in loro favore, rispettivamente, delle somme di € 4.000,00 per il Santi e di € 6.500,00 quanto alla **Controparte_3** ; 2) ha accolto solo in parte la domanda risarcitoria della società, condannando gli ex amministratori a pagare a [...] **Parte_1** la somma di € 12.456,86; 3) ha dichiarato compensate fra le parti le spese processuali; 4) ha posto le spese inerenti all'arbitrato in pari quota alle parti.
4. Avverso il lodo ha proposto impugnazione **Parte_1** sulla base di un unico motivo, così testualmente rubricato *"Della nullità del lodo ex art 827 e segg. cod. proc. civ. (anche in relazione all'art. 829 cod. proc. civ.). Contraddittorietà del lodo. Contrasto con disposizioni e principi di ordine pubblico, anche in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1460 cod. civ. e dell'art. 1746 cod.*

civ.”.

Con tale motivo si deplora che l'arbitro non abbia tenuto presente che l'inadempimento degli ex amministratori era necessariamente da valutarsi come “grave” in quanto in violazione “di norme anche penali e fiscali” e abbia erroneamente attribuito ad un accordo tra gli ex amministratori e un terzo rispetto alla società (tale *Persona_1*) ovvero alla consapevolezza di tale terzo, idoneità a escludere l'inadempimento.

L'impugnazione passa quindi in separata disamina i singoli addebiti mossi agli ex amministratori (paragrafo IV/C sub 1-2-3-4-5) e oggetto della valutazione dell'arbitro, contestando il giudizio da questi espresso al riguardo e chiedendo la declaratoria di nullità del lodo con accoglimento – in sede rescissoria – delle domande formulate in sede arbitrale (rigetto della domanda degli ex soci e loro condanna al pagamento della somma di € 68.887,53 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese).

5. Si sono costituiti in causa gli ex amministratori, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. *“e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei presupposti di forma”* e chiedendone in ogni caso il rigetto, con conferma del lodo impugnato e vittoria di spese.
6. La causa, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, è stata riservata in decisione all'udienza del 19 marzo 2026.-

In diritto.

1. Mette conto premettere che nel lodo qui impugnato l'arbitro unico, nella trattazione della domanda riconvenzionale formulata da *Parte_1* (pagg. 10-20), dopo aver valutato la “esimente generale” invocata dagli ex amministratori (accordo con l'amministratore di fatto *Per_1* sulle condotte imputate), ha passato in separata e analitica disamina gli addebiti di *mala gestio* avanzati dalla società, alla stregua delle risultanze documentali acquisite e degli esiti dell'indagine testimoniale espletata. Si tratta delle seguenti condotte:
 - non corretta e irregolare gestione contabile con sottrazione di denaro incassato (lett. b: pag. 12-15) addebito che ha accolto quanto all'obbligo restitutorio della somma di € 9.704,00;
 - acquisto di beni personali (lett. a: pag. 15 s.), addebito che ha accolto limitatamente alla somma di € 2.132,46;

- *catering* del 4-7-2020 (lett. c: pag. 16 s.) doglianza che ha respinto;
 - Menu pasquali (lett. d. pag. 17-19) addebito accolto limitatamente alla somma di € 620,00;
 - danni per mancato utile, lesione immagine, perdita di avviamento (lett. g: pag. 19 s.) richieste che ha rigettato per la genericità dell'allegazione e la mancanza di idonee prove.
2. Il motivo, come sopra riportato, invoca la nullità del lodo ex art. 827 e segg. c.p.c. *“anche in relazione all’art. 829 c.p.c.”*, il che denota una formulazione dell’impugnazione che non si fa neppure carico di individuare quali specifiche ipotesi di nullità vengano dedotte e sottoposte alla corte.
 3. Vi è poi un’indicazione di *“contraddittorietà del lodo”* che parrebbe richiamare la previsione di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c. (*“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”*). Se in tali termini debba intendersi la denuncia veicolata con l’impugnazione essa è senza dubbio priva di fondamento. È sufficiente, per evidenziarne l’infondatezza, ricordare quale sia la nozione di contraddittorietà delle disposizioni del lodo rilevante ai fini di dichiararne la nullità accreditata dalla giurisprudenza della s. Corte e porla a raffronto con il testo del lodo impugnato.
 4. Con specifico riguardo alla ipotesi di nullità del lodo di cui al n. 11 dell’art. 829 c.p.c. ossia *“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”*, il giudice di legittimità ha chiarito che tale vizio richiede una inconciliabilità tra le parti del dispositivo ovvero tra parti della motivazione di tale entità da rendere impossibile la ricostruzione della *ratio decidendi* e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 15136/2000). Nell’ambito di tale orientamento si è affermato il principio per cui in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie *“non corrisponde a quella dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. 11895/2014; 1258/2016).
Nella descritta cornice ricostruttiva dell’ambito di rilevanza del vizio previsto dal n. 11 dell’art. 829 c.p.c., la deduzione di una nullità ai sensi della ora citata disposizione

normativa esige la positiva verifica di una contraddittorietà fra i vari capi del dispositivo ovvero fra quanto statuito nel dispositivo del lodo e quanto ritenuto in motivazione.

5. Ricordato l'ambito di rilevanza dell'ipotesi contemplata dal n. 11 dell'art. 829 c.p.c. è sufficiente richiamare la sopra riportata esposizione circa l'iter logico-giuridico seguito dall'arbitro (con verifica dei singoli addebiti alla luce delle prove acquisite in causa) per pervenire alle sue ragionate e conseguenti conclusioni e constatare la piena congruenza fra il dispositivo enunciato e le precedenti argomentazioni e statuizioni per ritenere la completa infondatezza della doglianza. L'impugnante mirerebbe a far sostituire l'apprezzamento dell'arbitro in ordine ai lamentati inadempimenti una differente valutazione, questione del tutto estranea al vizio di contraddittorietà della motivazione.

6. Il denunciato *“contrasto con disposizioni di ordine pubblico”*, se ne è dato comprendere il senso, pare da porre in correlazione con la doglianza incentrata sulla valutazione di esclusione della gravità dell'inadempimento assunta dall'arbitro e che l'impugnante censura sul rilievo che, trattandosi di inadempimento che – a suo dire – concreta *“a un tempo violazione di norme anche penali e fiscali (e quindi di ordine pubblico) è necessariamente grave”* (impugnazione, pag. 13). Sul punto il mero richiamo dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto, che questa corte condivide e fa proprio, vale a evidenziare l'infondatezza della doglianza.

Cass. n. 6492 del 22/03/2011 ha spiegato che *“la circostanza che una delle parti del contratto, nell'esecuzione degli obblighi assunti, abbia violato norme imperative, se può comportarne la nullità, tuttavia non ne giustifica, di per sé, la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la quale può essere pronunciata soltanto ove si accerti che la suddetta violazione abbia concretamente e decisamente inciso sull'interesse della controparte e, di conseguenza, sul sinallagma contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva respinto l'impugnazione di nullità di un lodo arbitrale anche in riferimento alla doglianza del rigetto della domanda di risoluzione del contratto di appalto, proposta dal committente, per aver gli arbitri escluso che integrasse grave inadempimento dell'appaltatore la violazione da parte di quest'ultimo delle norme sulla regolare assunzione dei lavoratori)”*.

7. La tesi prospettata dall'impugnante, dunque, nei termini nei quali è formulata, ossia di quasi automatica gravità dell'inadempimento in ragione della (assunta) violazione di

norme imperative non può trovare accoglimento e va respinta.

In merito al riferimento al *“contrasto con disposizioni ... anche in relazione alla violazione degli artt. 1218 e 1460 c.c. e dell’art. 1746 c.c.”* va osservato quanto segue.

8. L’impugnante non vi fa cenno, ma occorre premettere che la clausola compromissoria in forza della quale la controversia è stata deferita in arbitrato (art. 34 dell’atto costitutivo della società del 6-10-2015) non prevede l’impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto attinenti al merito. Il che – tenuto conto della data di stipulazione della clausola – rende pienamente applicabile la previsione di cui al terzo comma dell’art.829 c.p.c. (*“l’impugnazione per violazione delle regole di diritto attinente al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*).

Ne viene che le lamentate violazioni dell’art. 1218 e dell’art. 1460 c.c. non valgono a individuare fattispecie rilevanti ai fini che qui rilevano.

9. Più in generale, la valutazione in ordine alla “gravità” o meno dell’inadempimento è riservata agli arbitri e sfugge al sindacato concesso alla corte d’appello in sede di impugnazione per nullità del lodo.

Cass. n. 27954 del 23/09/2022 ha spiegato, financo in un caso anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 40/2006, che *“la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all’art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all’entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte distrettuale che, con riguardo ad una fattispecie in cui veniva in rilievo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., aveva dichiarato la nullità di un lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito delle valutazioni operate dagli arbitri in ordine alla gravità dei reciproci inadempimenti delle parti)”*.

10. Merita ricordare che l’impugnazione del lodo, differentemente dall’appello, è un’impugnazione a critica vincolata, nella quale la cognizione devoluta alla corte d’appello è limitata, in fase rescindente, alla verifica dell’ipotesi di nullità dedotte dalle parti e previste dall’art. 829 c.p.c. Richiamata la natura del giudizio di impugnazione del lodo e chiarito che si tratta di verificare le ipotesi di nullità lamentate

dall'impugnante che non riguardino violazione di regole di diritto attinenti al merito, vanno richiamati i ricevuti insegnamenti giurisprudenziali di legittimità sulle ipotesi di nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e alla luce dei quali condurre la disamina dei motivi di impugnazione articolati. Occorre partire dalla considerazione che, avendo il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri e non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, *“l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante o assolutamente carente.”* (Cass. n. 3356/2024). Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante od assolutamente carente (Cass. n. 19602/2020).

11. Risultano pertanto inani i tentativi dell'impugnante di sottoporre in questa sede a una rivisitazione la valutazione circa la mancanza di gravità ai sensi dell'art. 1460 c.c. ovvero circa la ipotizzata erronea considerazione dell'inadempimento con l'intendimento che questa corte possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'arbitro.
12. Il riferimento all'art. 1746 c.c., di per sé imperscrutabile, può unicamente intendersi come relativo invece all'articolo 2746 c.c., ma – anche in questo caso – non potrebbe che farsi applicazione della già ricordata regola che non ammette nel caso, come il presente, nel quale la clausola compromissoria non contenga un'espressa disposizione, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole attinenti al merito della controversia.
13. Non resta pertanto che constatare come l'arbitro abbia ampiamente e coerentemente motivato in ordine ai singoli addebiti di *mala gestio* mossi dalla società, adottando un conseguente dispositivo, del tutto in linea con l'iter logico-giuridico seguito nella motivazione.
14. Va pure evidenziata la natura anche perplessa di alcune delle doglianze, comunque rientranti appieno nel merito della controversia, che l'impugnante formula in sede di

atto di citazione (ad esempio laddove affaccia un dubbio sulla plausibilità della motivazione spesa dall'arbitro: pag. 24 "*Plausibile?*").

15. L'impugnazione per nullità è pertanto sotto ogni profilo priva di pregio e va respinta.
16. Il che preclude l'accesso alla fase rescissoria.
17. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
18. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a 260.000) salvo che per la fase trattazione-istruttoria, attesa la sua limitata rilevanza in questa sede.
19. Va dato atto del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico della parte impugnante.

P.Q.M.

definendo l'impugnazione proposta da Parte_1 avverso il lodo pronunciato dall'arbitro unico avv. C. Brocca il 15-2-2024 nella controversia fra le parti, la respinge; condanna la parte impugnante a rifondere alla parte impugnata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 12.154,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti; dà atto della sussistenza a carico della parte impugnante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.

Venezia, 16 aprile 2026.

Il presidente est.
Guido Santoro